



C/2024/4978

19.8.2024

**Ricorso proposto l'8 luglio 2024 – Albot / Consiglio**

(Causa T-343/24)

(C/2024/4978)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Maria Albot (Chișinău, Moldavia) (rappresentanti: T. Bontinck, L. Marchal, avvocati, e C. Zatschler, SC)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- constatare l'illegittimità della decisione (PESC) 2023/891 e del regolamento (UE) 2023/888 e dichiarare tali atti inapplicabili alla ricorrente;
- annullare la decisione (PESC) 2024/1242<sup>(1)</sup> del Consiglio, del 26 aprile 2024, nella parte in cui mantiene la ricorrente nel n. 10 dell'allegato I della decisione (PESC) 2023/891;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1243<sup>(2)</sup> del 26 aprile 2024, nella parte in cui mantiene la ricorrente nel n. 10 dell'allegato I del regolamento (UE) 2023/888;
- condannare il Consiglio al pagamento della somma di EUR 100 000, in via provvisoria, per il danno morale subito dalla ricorrente;
- condannare il Consiglio alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, relativo all'illegittimità della decisione (PESC) 2023/891 e del regolamento (UE) 2023/888. La decisione (PESC) 2023/891 e il regolamento (UE) 2023/888, diretti a determinare i criteri sul cui fondamento il nome della ricorrente è stato iscritto nell'elenco controverso, sono illegittimi e, pertanto, devono essere dichiarati inapplicabili ai sensi dell'articolo 277 TFUE. A sostegno di tale eccezione di illegittimità, la ricorrente solleva tre parti, relative ad una violazione degli articoli 2, 8 e 21, paragrafo 1, TUE, dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto nonché di uno svilimento di potere.
2. Secondo motivo, relativo alla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dell'obbligo di motivazione. La ricorrente fa valere la violazione del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dell'obbligo di motivazione del Consiglio, in quanto gli elementi forniti da quest'ultimo non le consentono di difendersi. Essa sostiene che la motivazione fornita dal Consiglio non le consente di comprendere come e perché tali criteri le sarebbero applicabili.
3. Terzo motivo, relativo all'errore manifesto di valutazione. La ricorrente ritiene che il Consiglio abbia commesso un errore manifesto di valutazione nel considerare che essa è «associata a Ilan Shor» [articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della decisione (PESC) 2023/891 del Consiglio del 28 aprile 2023].

<sup>(1)</sup> Decisione (PESC) 2024/1242 del Consiglio, del 26 aprile 2024, che modifica la decisione (PESC) 2023/891 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova (GU L, 2024/1242).

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1243 del Consiglio, del 26 aprile 2024, che attua il regolamento (UE) 2023/888 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova (GU L, 2024/1243).

4. Quarto motivo, relativo alla violazione del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali. La ricorrente considera che il Consiglio, adottando le misure restrittive nei suoi confronti, ha violato il principio di proporzionalità e ha pregiudicato in maniera eccessiva i suoi diritti fondamentali.
-